

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

609° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	10
10 ^a - Industria	»	17

Giunte

Elezioni	<i>Pag.</i>	3
--------------------	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	20
Questioni regionali	»	19

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	21
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	23
------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente
BENEDETTI*La seduta inizia alle ore 17,20.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente informa di aver ricevuto dal senatore Franco Salerno una lettera con la quale il medesimo — premesso che la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania ha attuato una revisione del proprio statuto introducendovi sostanziali modifiche — lo prega di sottoporre le suddette circostanze all'attenzione della Giunta, per un eventuale riesame della decisione adottata nella seduta del 2 ottobre 1986.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito giuridico procedurale nel corso del quale intervengono i senatori Castelli, Segà, Jannelli, Gallo, Di Lembo e il Presidente.

La Giunta unanime quindi, rimanendo impregiudicato ogni giudizio di merito, decide di affidare all'apposito comitato, coordinato dal senatore Castelli, l'esame delle questioni sollevate dal senatore Salerno con la lettera succitata.

VERIFICA DEI POTERI*Regione Toscana*

Su conformi relazioni del senatore Flaminio, relatore per la Regione Toscana, la Giunta all'unanimità, con separate votazioni, dichiara valida la elezione dei senatori Gigli Sergio e Fabiani Piero, proclamati rispettivamente nelle sedute del Senato del 18 settembre e 9 ottobre 1986, in sostituzione dei defunti senatori Enriques Agnoletti Enzo e Barsacchi Paolo.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Per concomitanti impegni parlamentari di vari commissari, il Presidente rinvia ad altra seduta l'esame dell'ultimo argomento all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,45.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

322ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI AGGRADI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Olcese e per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 17,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Ferrari Aggradi avverte che a partire dalla prossima settimana dovrebbe iniziare la fase consultiva, presso le Commissioni di merito, dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1987; nella settimana successiva è da prevedersi lo svolgimento della fase referente presso la 5ª Commissione permanente, perchè si inizi, poi, la discussione in Assemblea a partire dalla seconda settimana di dicembre.

Il senatore Bollini fa presente che il Gruppo comunista intende utilizzare integralmente l'orizzonte temporale previsto dal Regolamento per la « sessione di bilancio », allorchè i documenti pervengono al Senato in seconda lettura.

Il presidente Ferrari Aggradi precisa che si riserva di convocare al più presto un Ufficio di residenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per definire in modo puntuale il calendario dei lavori della Commissione, sulla base delle determinazioni che saranno assunte in proposito dalla presidenza del Senato in applicazione dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA**« Istituzione dell'unità monetaria denominata "Lira Nuova" (L.N.) » (1855)**

(Conflitto di competenza) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Noci.

Illustrato il contenuto del provvedimento, inteso a istituire una nuova unità monetaria denominata « lira nuova », osserva che la copertura della spesa, che non viene comunque quantificata, viene imputata a un capitolo ordinario di spesa del Ministero del tesoro (capitolo 4443), relativo alle spese per l'acquisto di monete metalliche ordinarie e commemorative di serie speciale e relative spese accessorie, che presenta una dotazione di competenza di circa 39 miliardi, su cui è opportuno che il rappresentante del Tesoro fornisca una valutazione.

Prende quindi la parola il senatore Massimo Riva, che osserva che un provvedimento di tale portata non può essere esaminato soltanto sotto il profilo della copertura degli oneri finanziari, dal momento che il mutamento dell'unità monetaria non può non esercitare riflessi sull'andamento dei prezzi al consumo e sull'economia complessiva del Paese, aspetto, questo, su cui è opportuno che il Governo fornisca approfondite valutazioni.

Il senatore Bollini, limitandosi all'esame dei soli profili di copertura, osserva che le disponibilità presentate dal capitolo 4443 sono così esigue da far presumere che non si possa con esse fronteggiare la spesa recata dal provvedimento e invita perciò il Governo a quantificare l'onere effettivo e conseguentemente a presentare una clausola di copertura più adeguata.

Il sottosegretario Tarabini, replicando preliminarmente alle osservazioni del senatore Bollini, fa presente che la nuova moneta prevista dal provvedimento è — tranne che per un periodo transitorio — interamente

sostitutiva della precedente e quindi non dovrebbero sussistere costi aggiuntivi, risultando così corretto, a suo avviso, il riferimento di copertura al capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che andrebbe però modificato nel senso di spostare la decorrenza della spesa a partire dal 1987. Quanto alle osservazioni del senatore Massimo Riva sull'impatto economico del provvedimento, rileva che il disegno di legge non dovrebbe destare preoccupazioni sul versante dei prezzi, dal momento che il ricorso agli arrotondamenti è frequente anche attualmente ed è persino previsto, per legge, per le denunce dei redditi.

Il presidente Ferrari Aggradi rileva che il provvedimento comporta effetti di notevole portata sull'andamento economico del Paese e che richiedono quindi una ulteriore riflessione, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una procedura conoscitiva da parte della Commissione bilancio.

Prende quindi la parola il senatore Covi, che sottolinea l'opportunità di sollevare una questione di competenza per ottenere l'assegnazione congiunta del provvedimento alle Commissioni bilancio e finanze; concorda il senatore D'Agostini.

Il relatore Noci ribadisce che, a suo avviso, non sussistono problemi inerenti alla copertura finanziaria, e ravvisa l'opportunità di sollevare una questione formale di competenza solo nel caso in cui la Commissione bilancio voglia ottenere la possibilità di pronunciarsi sul merito del provvedimento.

Il presidente Ferrari Aggradi, prendendo la parola, chiarisce i profili procedurali della questione sollevata che trova il suo fondamento nel comma quarto dell'articolo 34 del Regolamento del Senato.

Il senatore Bollini, pur ritenendo preferibile che si richieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione congiunta dell'esame, sottolinea che — qualora tale eventualità risultasse non percorribile — sarebbe comunque opportuno attivare una procedura conoscitiva per l'ulteriore approfondimento del problema anche in seno alla Commissione bilancio.

Dopo che il senatore Tarabini ha ribadito l'esigenza di una sollecita pronuncia parlamentare sul testo in discussione, che comporta anche rilevanti adempimenti di natura tecnica, seguono interventi del senatore Massimo Riva (che sottolinea ulteriormente i rilevanti profili politici del provvedimento), del senatore Colella (che si associa alla richiesta formulata dal senatore Covi ma, fa presente, che ciò necessariamente comporterà il rinvio dell'esame al 1987 a causa dell'inizio imminente della sessione di bilancio al Senato) e del senatore Bolliini (che intende stigmatizzare il ritardo con cui il disegno di legge, presentato sin dal mese di giugno, è stato posto all'ordine del giorno).

Dopo che il senatore Massimo Riva ha fatto presente che comunque la Commissione finanze e tesoro non ha finora posto all'ordine del giorno delle sedute previste per la settimana in corso il provvedimento sulla lira nuova e che quindi risultano infondati i timori che possa essere addebitato all'iniziativa della Commissione bilancio il rinvio della conclusione dell'esame del testo stesso, il presidente Ferrari Aggradi, riassumendo i termini del dibattito procedurale, propone di richiedere alla Presidenza del Senato che il provvedimento sia assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni bilancio e finanze e tesoro, ai sensi del comma quarto, dell'articolo 34 del Regolamento del Senato.

La Commissione quindi, ai sensi dell'articolo 34, comma quarto, del Regolamento, dà mandato al presidente Ferrari Aggradi di sottoporre al Presidente del Senato la soluzione del conflitto di competenza. Il Presidente avverte che, in attesa delle decisioni del Presidente del Senato, il seguito dell'esame è rinviato.

« Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative » (1981), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Colella.

Illustrato il contenuto del provvedimento (inteso a concedere agli enti privati che

svolgono attività rientranti nell'ambito della formazione professionale contributi per le spese generali di amministrazione, non coperte da contributo regionale) fa presente che l'onere finanziario è pari a 16 miliardi per il 1986 e a 9,5 miliardi annui a decorrere dal 1987, con imputazione della copertura a carico del fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge n. 675 del 1977, integrato nella fattispecie mediante prelievo a carico delle disponibilità finanziarie della gestione fuori bilancio, prevista dall'articolo 26 della legge n. 845 del 1978. A suo avviso, è opportuno che il rappresentante del Tesoro fornisca informazioni sulla consistenza di tale fondo perchè la Commissione possa esprimere una valutazione sulla validità della copertura offerta.

Ha quindi la parola il sottosegretario Tarabini, che assicura l'esistenza di adeguate disponibilità finanziarie sul fondo richiamato a copertura che presenta una consistenza finanziaria per il 1986 di 584 miliardi, di cui circa 300 miliardi già utilizzati o in via di utilizzazione per altre destinazioni.

Il senatore Bollini ritiene tecnicamente impropria la soluzione di copertura del provvedimento, che riguarda la formazione professionale mentre la copertura medesima viene imputata a un fondo previsto per agevolare la mobilità della manodopera.

Dopo un intervento del senatore D'Agostini, volto a chiarire come la formazione professionale miri in buona sostanza a favorire anche la mobilità della manodopera, il sottosegretario Tarabini chiarisce ulteriormente che al fondo previsto dall'articolo 28 della legge n. 675 del 1977 affluiscono le risorse finanziarie afferenti al fondo per la formazione professionale di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978.

Il senatore Bollini ribadisce ulteriormente la sua posizione contraria alla soluzione di copertura, impostata su una gestione fuori bilancio che costituisce una modalità poco trasparente di utilizzazione delle risorse finanziarie, rispetto alla quale il Parlamento non riceve altre informazioni se non quelle fornite dall'Esecutivo.

Dopo che il sottosegretario Tarabini ha ricordato che le gestioni fuori bilancio sono comunque soggette a precise forme di controllo e che non sussiste sviamento nell'utilizzazione dei fondi adottati come copertura rispetto allo scopo del finanziamento previsto dal provvedimento, il relatore Colella propone l'emissione di un parere favorevole.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole.

« Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa » (905), d'iniziativa dei deputati Alberini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il relatore Covi riassume brevemente l'iter del disegno di legge ricordando che il titolo I è stato introdotto in un altro provvedimento (Senato n. 1844), approvato definitivamente e in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il che significa — egli conclude — che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere solo sul titolo II.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bollini formula una serie di rilievi critici sul provvedimento in esame che, a suo avviso, conferma la eccessiva libertà di cui gode l'amministrazione della Difesa in materia contabile, sostanziosamente esso in un sistema di deroghe all'ordinamento generale che non può essere accettato.

Propone il rinvio dell'esame, allo scopo di permettere gli approfondimenti necessari per valutare attentamente tutte le implicazioni di carattere contabile che il titolo II del disegno di legge presenta inequivocabilmente.

Replicano i rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario Tarabini fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 non sostanzia una sanatoria per gli anni 1985 e 1986, in quanto il disegno di legge è stato presentato nel 1984 e quindi il riferimento non poteva che indirizzarsi alla legge di bilancio in vigore per tale esercizio. Quanto poi

al problema delle deroghe all'ordinamento contabile, egli ricorda che esse hanno trovazione nelle particolari esigenze dell'amministrazione della difesa, il che tuttavia non esclude la necessità che si effettui una profonda riflessione su questi profili del provvedimento, per realizzare la quale sarebbe opportuno un rinvio del seguito dell'esame.

Il sottosegretario Olcese fa presente che l'esame del provvedimento in titolo deve costituire l'occasione per una riflessione più ampia circa l'applicabilità ad amministrazioni diverse dalla Difesa del regime contabile in vigore per tale comparto, anche se non si può sottacere — a suo avviso — il fatto che deroghe di questo tipo all'ordinamento contabile si coniugano ad un obbligo di informazione al Parlamento a carico dell'amministrazione della Difesa.

Il relatore Covi si dichiara per l'espressione di un parere favorevole, pur non giudicando inopportuna la proposta di un rinvio, affinché i quesiti di carattere contabile posti possano ricevere una soddisfacente risposta.

Dopo che il sottosegretario Tarabini si è rimesso al giudizio della Commissione, il senatore Bollini sottolinea che la particolare autonomia del sistema contabile della Difesa appare pericolosa soprattutto sotto il profilo del pericoloso carattere di precedente che potrebbe avere per altre branche della Pubblica amministrazione.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte il senatore Abis (che ritiene indispensabile che la Commissione approfondisca i problemi emersi) e del presidente Ferrari Aggradi (il quale fa presente che l'ipotesi del rinvio non può che essere subordinata ad un approfondimento anzitutto da parte del Governo delle complesse questioni emerse).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati » (1490)

(Parere alla 4ª Commissione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il relatore Covi riassume le questioni di carattere metodologico emerse in relazione al disegno di legge in titolo e che si riferiscono alla opportunità di utilizzare uno dei sistemi alternativi che l'ordinamento contabile offre in ordine al finanziamento dei programmi di acquisto degli aerei previsti dal testo in esame, sistemi che si riferiscono essenzialmente alla possibilità di rinvio *tout court* agli stanziamenti di bilancio, allo strumentario di cui all'articolo 18 della legge n. 468 del 1978 e, infine, alla riquantificazione annuale di cui alla tabella D delle varie leggi finanziarie.

Il sottosegretario Olcese fa presente che il disegno di legge ha un carattere meramente organizzatorio, in quanto non prevede nuove o maggiori spese ma rimuove degli ostacoli di carattere procedurale all'acquisto da parte della Marina militare di aerei imbarcati, il che significa quindi che i profili finanziari sono risolvibili nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

Il sottosegretario Tarabini, dopo aver fatto osservare come il punto da risolvere riguarda la natura del provvedimento in titolo, ossia se esso sia meramente ordinatorio e programmatorio o portatore di nuove o maggiori spese, fa presente che sotto il profilo metodologico, si tratta di affrontare la questione della disagevole distinguibilità tra spese in conto capitale e stanziamenti di parte corrente per quanto riguarda l'amministrazione della Difesa: comunque, a suo avviso, lo strumento più adatto a risolvere il tipo di problemi posto dal disegno di legge è quello del rinvio *tout court* ai futuri stanziamenti di bilancio e ciò non per astratta inidoneità della legge finanziaria a regolare la materia ma per tener conto della flessibilità operativa che un rinvio agli stanziamenti di bilancio *tout court* presenta inequivocabilmente.

Conclude comunque dichiarandosi per l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte il senatore Bollini (che fa rilevare come, in conseguenza delle affermazioni dai rappresentanti del Governo, sia necessario

espungere dal testo l'articolo 5), il presidente Ferrari Aggradi (il quale esprime l'avviso secondo cui il provvedimento non reca problemi di copertura finanziaria, almeno in via diretta), e il relatore Covi (il quale, dopo aver giudicato opportuna la conferma nel testo dell'articolo 5, fa presente che il provvedimento non reca una spesa aggiuntiva).

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: « Stato giuridico dei ricercatori universitari » (1352)

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento)

L'estensore designato del parere, senatore Colella, fa presente che, ai fini dell'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre risolvere in via preliminare una questione di metodo: se sia cioè possibile utilizzare come valida forma di copertura un accantonamento di fondo speciale di parte corrente, specificamente preordinato nel disegno di legge finanziaria 1987, ancora *in itinere*. Al riguardo fa presente che il problema è stato già affrontato di recente (nel senso dell'ammissibilità di una tale formula di copertura) sia pure senza attribuire a questo orientamento un carattere di precedente e salvo quindi la necessità di una ulteriore più pacata riflessione.

Il sottosegretario Tarabini fa presente a sua volta che il Governo, nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, ha preordinato una specifica clausola di copertura destinata a fronteggiare gli oneri connessi agli emendamenti proposti dal Governo presso l'Assemblea del Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo, esame poi sospeso proprio per consentire il perfezionamento della clausola di copertura sulla base delle determinazioni che sarebbero state prese in sede di disegno di legge finanziaria per il 1987.

Su invito del presidente Ferrari-Aggradi (il quale sottolinea che, senza pregiudizio per la questione di metodo, è opportuno comunque comprendere il significato delle scelte fatte dall'altro ramo del Parlamento),

il sottosegretario Tarabini chiarisce che la clausola di copertura preordinata nel fondo speciale corrente si riferisce alle disposizioni concernenti il trattamento di tempo pieno (45 per cento in più) e i 3.000 nuovi posti di ricercatore; si tratta in sostanza degli emendamenti 3.7; 10.4 ed 11.6 del Governo, contenuti nel fascicolo di emendamenti n. 4 (5 novembre 1986); esprime invece, sempre con riferimento agli emendamenti presentati in Assemblea, parere contrario in ordine agli emendamenti 3.4; 3.6; 4.2; 4.3; 11.3; 16.5; 21.2; 22.1; 22.2 e 23.0.4 (limitatamente ai commi 3 e 4).

Il senatore Covi fa osservare che il parere contrario sull'emendamento 11.3 (dei senatori Valenza ed altri) dovrebbe intendersi esteso anche agli emendamenti 11.4 (dei senatori Saporito ed altri) ed 11.5 (sempre dei senatori Saporito ed altri): il Sottosegretario per il tesoro conviene con tale precisazione.

Su richiesta del senatore Bollini, il sottosegretario per il Tesoro precisa che gli effetti economici derivanti dal nuovo trattamento per i ricercatori che optano per il trattamento a tempo pieno sono valutabili in lire 8 miliardi circa per il 1987 e 44 miliardi circa per la spesa a regime; per quanto riguarda i nuovi posti di ricercatore l'onere è di 4 miliardi e mezzo circa nel 1988, 21 miliardi e mezzo circa nel 1989, per andare a regime (1992) a circa 51 miliardi; la copertura quindi è stata preordinata in 8 miliardi nel 1987, 50 miliardi nel 1988 e 65 miliardi nel 1989; a regime l'onere complessivo sarà di circa 95 miliardi.

Il relatore Colella, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, propone l'emissione di un parere che ricalchi le predette indicazioni e formuli, di conseguenza, la clausola di copertura.

Il senatore Bollini, dal punto di vista metodologico, dissente nettamente in ordine alla possibilità che si fondi in modo valido la clausola di copertura sul disegno di legge finanziaria ancora *in itinere*; aggiunge, inoltre, che la copertura preordinata dal Governo nel fondo speciale corrente può costituire un valido referente (entro i limiti indicati dal rappresentante del Tesoro)

anche per gli emendamenti di iniziativa parlamentare. Sottolinea poi che la questione sollevata dal sottosegretario al Tesoro in ordine all'emendamento 23.0.4 (del relatore), concernente l'opportunità del concerto del Tesoro nella istituzione dei dottorati di ricerca, attiene al merito e quindi non dovrebbe formare oggetto di valutazioni in sede di parere.

Il presidente Ferrari-Aggradi sottolinea, invece, al riguardo la estrema opportunità di un intervento del Tesoro in funzione di controllo delle iniziative amministrative che possono provocare spese aggiuntive.

Il senatore Massimo Riva dichiara che, a suo avviso, allo stato, la copertura indicata dal sottosegretario al Tesoro è giuridicamente inesistente.

Il sottosegretario Tarabini, pur convenendo con le considerazioni di metodo avanzate dai senatori Bollini e Massimo Riva, sottolinea che l'espressione del parere, in questa sede, non crea automaticamente le condizioni per una discussione in Assemblea in quanto sarà quest'ultima a valutare

se la clausola di copertura proposta sia tale da consentire ad essa di deliberare, sia pure in prima lettura. Sottolinea, poi, che le dimensioni della copertura (e la sua struttura interna) sono state preordinate dal Governo in funzione degli emendamenti prima indicati, emendamenti che in una certa misura vengono incontro anche alle esigenze emerse nella Commissione di merito.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Bollini e Massimo Riva (che ribadiscono la valutazione relativa alla insussistenza giuridica della copertura, allo stato dell'iter del disegno di legge finanziaria 1987) in relatore Colella conferma la proposta di emettere un parere favorevole condizionato alle indicazioni avanzate dal rappresentante del Tesoro ed inclusivo della nuova formula di copertura.

Infine la Commissione, a maggioranza, dà mandato al senatore Colella, di trasmettere all'Assemblea un parere favorevole condizionato, nei termini da ultimo da lui stesso riassunti.

La seduta termina alle ore 20,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

271ª Seduta

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Piga, Presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa (accompagnato dall'avvocato Corrado Conti, direttore generale, dall'avvocato Francesco Carbonetti, responsabile del servizio giuridico, dal dottor Giuseppe Zadra, responsabile del servizio Borsa e dal dottor Nicola Marinaro, addetto stampa del Presidente) e il dottor Mario Sarcinelli, direttore generale del Tesoro.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, PROFESSOR FRANCO PIGA E DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, DOTTOR MARIO SARCINELLI

Il presidente Venanzetti ringrazia il professor Piga per aver aderito all'invito della Commissione di fornire un contributo di osservazioni — che sarà di grande rilievo — in vista di eventuali, future iniziative legislative.

Dopo aver assicurato che si cercherà di evitare sovrapposizioni con la parallela procedura informativa della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati (che del resto ha diverso oggetto), ribadisce l'utilità del rientro nella legittima sede parlamentare di un dibattito sui problemi finanziari che ha visto negli ultimi tempi troppi interventi, fonte di confusione.

Prende la parola il Presidente della CONSOB, professor Piga, che consegna anzitutto alcuni documenti relativi al proprio intervento ed alla problematica che interessa la Commissione.

Si sofferma anzitutto a esporre per grandi linee la configurazione dell'attività di intermediazione mobiliare in Italia, sottraendo dal vasto campo in esame il gruppo degli intermediari finanziari non bancari ma di tipo creditizio (*leasing, factoring, credito al consumo*), che presentano minore interesse ai fini della discussione odierna.

Gli intermediari mobiliari, in senso proprio, invece, costituiscono pur sempre un campo vastissimo, che va dalla negoziazione di titoli mobiliari (in proprio o in forma di mediazione), alla consulenza nella scelta di investimenti in valori mobiliari, alla gestione di valori mobiliari (con esecuzione di ordini di negoziazione o con scelte di investimento). Si deve sottolineare anzitutto — prosegue il professor Piga — che di questo vasto mercato mobiliare la Borsa costituisce l'unico segmento regolato, anche se con legislazione ormai alquanto antiquata. Sottolinea quindi l'esigenza di una disciplina generale del mercato mobiliare, avendo riguardo specialmente al settore delle commissionarie ammesse ai locali di Borsa, alle fiduciarie e ai soggetti che effettuano attività di negoziazione in proprio rischio, particolarmente elevato nelle attività di sottoscrizione e collocamento o garanzia. È indispensabile in questi casi un controllo che egli definisce « di stabilità », e che è inteso soprattutto a prevenire crisi finanziarie. Tale controllo si configura in modo diverso a seconda che si tratti di un'azienda di credito o di un intermediario finanziario; si tratta comunque di colmare quelle ampie lacune che sono emerse pienamente proprio con la emanazione della legge n. 77 del 1983: istituendo una disciplina innovatrice per un singolo comparto di intermediazione finanziaria (quello dei fondi

comuni mobiliari), e per di più senza stabilire norme transitorie per le attività analoghe che già esistevano, quella legge ha reso evidente la vasta area di intermediazione finanziaria che era ed è svolta senza alcuna legge che la regoli. Questi comparti tuttora non regolati del mercato mobiliare, da un lato potevano essere oggetto delle sanzioni penali di cui appunto alla legge n. 77 del 1983, dall'altro venivano ad essere ancor più avvantaggiati, non avendo vincoli e limiti di legge, rispetto alla parte regolata del mercato. Si tratta qui, ribadisce l'oratore, di un fatto anomalo, che induce ancor più ad una regolazione globale del mercato, avendo presente la grande espansione della intermediazione finanziaria nel nostro Paese, che segue l'espansione verificatasi sul piano internazionale.

In attesa di tale regolazione globale, la Commissione nazionale per le società e la Borsa è intervenuta nel settore delle fiduciarie, sollevando vivaci reazioni (uno dei documenti consegnati dal professor Piga si riferisce a tale intervento). D'altra parte, prosegue l'oratore, il ministro Visentini ha sollevato un dubbio di carattere generale sulla legittimità stessa di una intermediazione finanziaria non regolata con legge, trattandosi di attività che dovrebbero rientrare nella sfera di quello che è definito « ordine pubblico »; un dubbio questo, stimolatore di prese di posizione e di utili dibattiti e iniziative, pur con la preoccupazione, per quanto attiene alla CONSOB, riguardo ad ingenti forme di intermediazione finanziaria sulle quali si proiettava un'ombra di illegittimità. Si tratta particolarmente di attività di gestione, riconducibili tutte, sotto l'aspetto giuridico, al mandato senza rappresentanza, svolte tipicamente dalle commissionarie, cioè da soggetti che non sono sottoposti ad alcuna regola e che la CONSOB non è in grado di sottoporre a controlli e sanzioni. Ciò nonostante, ricorda il professor Piga, questi soggetti effettuano grosse operazioni, tanto che si può dire che il vivace scambio di titoli avvenuto nell'ultimo anno risale in gran parte alla loro attività.

Il presidente Piga sottolinea tuttavia la esigenza primaria che tutte queste attività non vengano sottratte all'area della libertà economica, della quale hanno un bisogno essenziale; occorrono però precise regole, anche se non di tipo amministrativistico. È necessario pensare ad una produzione normativa secondaria, da parte dell'organismo che è chiamato a svolgere il controllo su queste attività, analogamente a quanto è accaduto nel settore del credito bancario, dove la fondamentale legge del 1936 ha posto le premesse per una fonte secondaria di produzione del diritto. Questa stessa legge, d'altra parte, non ha avuto un carattere totalitario — probabilmente anche perchè le attività finanziarie, al di fuori del credito bancario, erano allora poco rilevanti — e dopo di allora un vero punto di svolta è stato segnato solo dalla legge n. 77 del 1983, che ha preso come punto di riferimento il comportamento di tutti gli operatori che operano sul mercato mobiliare, avendo ben presente che esso costituisce un tutto unitario, che va ben al di là della Borsa. In vista di una futura disciplina, il professor Piga sottolinea l'esigenza che l'attività finanziaria non bancaria sia sottoposta alle regole stabilite dalla CONSOB anche se soggettivamente svolta da banche, mentre reciprocamente il controllo della Banca d'Italia va esteso agli intermediari finanziari soggettivamente non bancari, quando si tratta di attività monetarie o creditizie. Si crea in tal modo una sovrapposizione di controlli e di regole, che non deve peraltro destare preoccupazioni, avendo presente che, di fatto, in gran parte una sovrapposizione di competenze già esiste e procede positivamente senza creare complicazioni. Per quanto attiene comunque alle competenze della CONSOB, quali potrebbero essere delineate in una futura legge sulla intermediazione finanziaria, ritiene che potrebbero estendersi alla autorizzazione iniziale allo svolgimento della attività (con la verifica dei requisiti soggettivi); ai controlli di stabilità (connessi alle condizioni di bilancio e di patrimonio); alle regole di comportamento: la CONSOB ha

ormai strutture e organizzazione valide a questo fine.

Il presidente Piga conclude il suo intervento sottolineando che il mercato mobiliare italiano crescerà ulteriormente soltanto se sarà un mercato « garantito »: quel controllo sulla bontà dell'operazione che nel settore del credito è fatto dalla banca erogatrice, è svolto, di fatto, nel più ampio mercato mobiliare, dal mercato stesso che tuttavia non può giudicare al di fuori di ogni regola.

Seguono alcune domande da parte dei commissari, alle quali risponde il presidente della CONSOB.

Al senatore Bonazzi che, prendendo atto della esigenze di rimettere gli interventi normativi di dettaglio agli stessi organismi che effettuano il controllo (come la CONSOB), chiede magari precisazioni sul come delimitare l'area da riservare alla competenza della CONSOB, il presidente Piga risponde tornando a ribadire l'esigenza che all'organismo stesso che applica le norme sia demandata la formazione delle norme stesse: si tratta cioè dell'organo amministrativo di controllo, che deve operare piuttosto con la predisposizione di regole che non con atti amministrativi concreti (ovviamente, dopo che il legislatore abbia dato l'indirizzo stabilendo in forma imperativa i principi fondamentali).

Ad ulteriori domande del senatore Bonazzi sulle difficoltà inerenti alla sovrapposizione dei due controlli, della CONSOB e della Banca d'Italia; del senatore Berlanda sulla particolarità costituita dallo svolgimento di intermediazione finanziaria da parte di singoli professionisti, sulle gestioni patrimoniali svolte dalle banche, sul problema della definizione di regole per la redazione dei bilanci, sulle determinazioni (da lungo tempo attese dalla Commissione) della CONSOB riguardo ai problemi sollevati dal disegno di legge n. 275; del senatore Cavazzuti, che chiede l'avviso del professor Piga sull'opportunità di un sistema con più organi di controllo (come è il caso degli Stati Uniti) o invece a controllo unico (come è il caso della Germania); del senatore Pistolese, che

esprime un consenso sul principio dell'autorizzazione e sulla impostazione generale dell'intervento del professor Piga, e chiede maggiori precisazioni sull'intervento della CONSOB nel settore delle fiduciarie, risponde complessivamente il presidente della CONSOB.

Riferendosi al problema della sovrapposizione dei controlli della CONSOB e della Banca d'Italia, fa presente che pur essendovi una netta diversità di sostanza fra mercato mobiliare e mercato creditizio, in alcune aree di compenetrazione è inevitabile una sovrapposizione di controlli, che a suo avviso non richiede delegazione reciproca delle funzioni di controllo bensì soltanto intese concrete fra i due organismi, pur dovendo restar fermo, a suo avviso, che le banche, quando esercitano attività non creditizia, devono essere sottoposte al controllo della CONSOB. A tale riguardo sottolinea che il controllo di trasparenza, da sempre affidato alla CONSOB, presuppone la possibilità di disporre controlli sulla pratica attuazione delle dichiarazioni contenute nei prospetti di trasparenza, e aggiunge che senza un valido controllo sugli intermediari finanziari la CONSOB non avrebbe ragione di esistere e non potrebbe proseguire utilmente nella sua attività. Sempre su questo tema, ricorda che l'impostazione della legge n. 77 del 1983 era stata pensata in presenza di una CONSOB ancora in una difficile situazione, alla quale poi ha posto rimedio il Parlamento stesso con la legge sulle strutture della Commissione, che si è dimostrata un valido strumento di rafforzamento dell'Istituto. Prospetta quindi l'opportunità di una revisione della legge n. 77 del 1983, prevedendo un'estensione sostanziale delle competenze della CONSOB.

Dopo aver assicurato al senatore Berlanda che sono imminenti le determinazioni conclusive — d'intesa con il Tesoro — riguardo al contenuto del disegno di legge n. 275 (determinazioni che avranno carattere tecnico, lasciando la responsabilità sostanziale al legislatore) chiarisce al senatore Cavazzuti che egli è contrario ad un controllo e ad una fonte di regolamentazione monolitica, una soluzione questa non favorevole alla concor-

renza in quanto porta ad una eccessiva prevalenza degli intermediari maggiori: alla concorrenza deve essere unico valido limite il diritto del risparmiatore ad una trasparenza sostanziale; chiarisce infine al senatore Pistolese che l'autorizzazione della CONSOB, come egli l'ha raffigurata, non presuppone una discrezionalità, tanto che sarebbe opportuno parlare semplicemente di « ammissione »; precisa inoltre che per la posizione della CONSOB sulle fiduciarie è opportuno fare rinvio al documento da lui consegnato, nel quale si stabiliscono tutti i comportamenti che non devono essere posti in essere.

Dopo una dichiarazione del senatore Ruffino, che dà atto al professor Piga dell'importanza e della validità della Commissione nazionale per le società e la Borsa, un Istituto che ha dimostrato di saper dare forza e vitalità al mercato mobiliare italiano e merita quindi un ampliamento delle sue competenze e poteri, il presidente Piga conclude indicando come essenziale l'obiettivo di un rafforzamento ed estensione dell'attività della CONSOB anche sul piano internazionale, per porre le basi di una espansione e consolidamento del mercato mobiliare, che gioverà a tutti, anche a quei gruppi di interessi che potrebbero ostacolare questo sviluppo, ma che invece a lungo andare ne trarrebbero giovamento. Precisa infine di aver parlato a nome della CONSOB nella espressione unanime dei suoi membri.

Ha quindi la parola il direttore generale del tesoro, dottor Sarcinelli.

L'oratore esordisce affermando la possibilità di classificare, astrattamente, gli ordinamenti economici in relazione ai meccanismi di allocazione delle risorse, passando da un'ipotesi in cui la responsabilità allocativa è attribuita quasi del tutto al mercato, a quella (opposta) che affida allo Stato la responsabilità completa (pianificazione) o primaria (programmazione) nell'individuare gli usi delle risorse. Da tutto ciò consegue, ovviamente, una tipologia di comportamenti da parte dello Stato in relazione alla tutela, più o meno pregnante con propri interventi, dell'atto del risparmio e del successivo investimento. Due conclusioni sembra comunque

possano essere tratte da una completa considerazione delle ragioni che giustificano la regolazione dei mercati finanziari: la prima è che anche nel più liberistico dei sistemi la necessità della politica monetaria richiedono un minimo di disciplina degli intermediari finanziari bancari e o dei mercati attraverso i quali agisce; la seconda è che, a prescindere dalle ragioni portate per giustificarla, una regolamentazione eccessiva del mercato finanziario comporta costi e distorsioni che tengono a far assomigliare sempre più un sistema orientato al mercato, ad uno ispirato alla logica programmatoria.

Un'analisi dell'innovazione finanziaria in Italia mostra, senza ombra di dubbio, come le sue determinanti, vale a dire l'inflazione, il disavanzo pubblico e la volatilità dei tassi di interesse, hanno causato uno spostamento notevole nel peso relativo delle attività finanziarie tradizionali, invece di condurre all'affermazione di nuovi prodotti. Passando in rassegna le principali nuove forme finanziarie, inoltre, si nota che, diversamente da ciò che è accaduto in altri ordinamenti, l'innovazione è più frutto dell'azione delle pubbliche autorità, che delle spinte del mercato. Tuttavia l'innovazione di prodotto dovuta alle forze di mercato non è stata completamente assente se si considera, per esempio, il favore che i cosiddetti titoli atipici hanno avuto negli anni passati; a tale proposito c'è da dire che a prescindere dal venire meno delle condizioni inflazionistiche che avevano favorito il diffondersi dei titoli in questione e dal sopraggiungere dei controlli e del vincolo fiscale, è stato il mancato sviluppo di un mercato secondario, il vero tallone d'Achille di tali titoli.

Il miglioramento della redditività delle imprese, i tassi di interesse alti e positivi in termini reali, il desiderio delle famiglie di diversificare i propri portafogli di titoli pubblici, l'arrivo sul mercato di investitori esteri, hanno ridestato la Borsa, la cui capitalizzazione è aumentata, negli ultimi tre anni, di sei volte. Il fenomeno ha coinciso ed è in parte dovuto anche all'arrivo sul mercato di un nuovo intermediario, il fondo comune di investimento mobiliare, che

dopo vent'anni di gestazione ha conquistato di getto al nostro Paese un posto di tutto rilievo nella graduatoria internazionale; questo felice risultato, frutto anche dell'agevolato trattamento fiscale, e la disintermediazione che ne è seguita per le banche hanno accresciuto il favore e la spinta per una regolamentazione legislativa di altre figure di intermediari (ricorda a tal proposito i molti progetti e disegni di legge, concernenti tali intermediari, approntati negli ultimi tempi).

Sorge tuttavia, a questo punto, una domanda circa l'opportunità di procedere a questo vasto sforzo di regolamentazione, in una fase in cui la tendenza internazionale sembra ancora essere a favore della deregolamentazione, se non addirittura della deregolazione. Troppi intermediari legislativamente disciplinati non renderanno il nostro sistema finanziario meglio articolato, ma anche notevolmente più rigido?

L'oratore si sofferma quindi dettagliatamente sui costi e le distorsioni cui una regolamentazione eccessiva può condurre; è il caso, per esempio, di sottolineare come tra i costi di una regolamentazione diffusa e pesante non ci sono soltanto quelli derivanti dallo sfruttamento di posizioni di privilegio o di monopolio, ma anche quelli di inefficienza economica che si genera nei settori protetti, nonché quelli amministrativi per la gestione dei controlli.

Poichè da queste considerazioni sembra potersi concludere che è da evitare una regolamentazione legislativa eccessiva, intesa sia come moltiplicazione delle tipologie degli intermediari, sia come strutturazione dei vincoli e dei controlli, restano da individuare criteri validi per decidere quando è opportuno regolamentare un intermediario finanziario non bancario e sottoporlo così a vigilanza prudenziale.

A tal proposito si può far riferimento a tre principi non mutualmente esclusivi: quando l'intermediario emette una passività che è un sostituto quasi perfetto della moneta bancaria o deposito; quando all'intermediario sia concesso di emettere passività oltre il limite del capitale, derogando la norma generale che vuole le obbligazioni

non superiori, in valore nominale, alle azioni; quando infine l'intermediario ha una rilevanza sociale particolare (esempi delle tre categorie sono, rispettivamente, i fondi comuni di investimento mobiliare, gli istituti speciali di credito ed i fondi pensioni).

Oltre ai prodotti e agli intermediari, in un'analisi finanziaria sono rilevanti i mercati con riferimento sia all'esclusività di cui godono spesso i soggetti abilitati dalla legge a fare transazioni, sia alla trasparenza delle operazioni, sia, ancora, alla correttezza degli operatori.

La cautela nell'estendere ad ogni tipo di intermediario finanziario una vigilanza prudenziale che si addice, invece, alle banche, ai loro concorrenti più prossimi e a tutti gli operatori cui è concesso avere un rapporto tra proprie passività e capitale superiore al limite generale, non implica tuttavia che non si debbano imporre a tutti gli operatori del mercato finanziario quegli obblighi di trasparenza delle transazioni e di correttezza nell'agire che soli possono rendere un mercato efficiente ed affidabile: è questa la cosiddetta *fair play regulation* della tradizione anglosassone; essa si distingue da quella prudenziale perchè non è orientata alla riduzione del rischio, ma soltanto ad assicurare sufficienti informazioni ed uguali opportunità a tutti i partecipanti; si può dire che quest'ultima si rivolge al mercato e lo investe orizzontalmente, mentre l'altra è orientata agli intermediari e li considera verticalmente in tutte le loro manifestazioni, dovendo contribuire a mantenerli in piedi.

La diversa natura giustifica l'affidamento del controllo a differenti organi: alla Banca d'Italia e all'ISVAP, limitatamente alle assicurazioni, quello prudenziale, alla CONSOB quello relativo alla trasparenza delle operazioni ed alla correttezza degli operatori.

Questa ripartizione di compiti, e ad esempio, osservata per i fondi comuni di diritto italiano e potrebbe valere anche in futuro ove si addivenisse alla disciplina di altri intermediari.

Volendo mantenere flessibile il mercato finanziario sotto il profilo degli intermediari,

accrescere la trasparenza del mercato e permettere anche la rilevazione di dati statistici necessari, ad esempio, per la costruzione dei conti finanziari, è opportuno pensare a disciplinare un astratto operatore in grado di svolgere qualsiasi attività finanziaria, eccettuate quelle che sono oggetto di disciplina specifica e che, allo stato degli atti, riguardano la banca, l'assicurazione ed il fondo comune. Un siffatto intermediario, da individuarsi sulla base della composizione del bilancio, dovrebbe obbligatoriamente costituirsi in società per azioni con capitale minimo superiore a quello di legge, essere amministrato da persone dotate dei requisiti di onorabilità e professionalità, avere i bilanci certificati. In questo modo sembrano conciliabili le esigenze di conoscenza e di trasparenza con quelle di far emergere dal mercato una specializzazione in grado di adattarsi e modificarsi nel tempo; si evita così che l'iter legislativo, inevitabilmente lungo, blocchi lo sviluppo del mercato italiano che col completamento della liberalizzazione valutaria e del mercato unico della CEE, al più tardi entro il 1992, sarà sempre più aperto alla concorrenza degli intermediari esteri. Una disciplina specifica per ogni tipo di intermediario finanziario potrebbe tradursi in una inutile fatica e sarebbe costosa, inefficiente e scarsamente attenta alle tendenze e agli sviluppi sul piano comunitario e su quello internazionale.

Seguono alcuni quesiti al dottor Sarcinelli da parte dei commissari.

Il senatore Cavazzuti, dopo essersi dichiarato sostanzialmente d'accordo sull'impostazione data al problema della regolamentazione degli intermediari finanziari da parte del dottor Sarcinelli, chiede se il sistema italiano debba conseguentemente muoversi verso un'ipotesi di tipo anglosassone o tedesca.

Il senatore Bonazzi chiede, a sua volta, quali misure di tipo prudenziale siano compatibili col sistema testè delineato; inoltre, chiede adeguate spiegazioni in relazione alle misure di controllo da adottare sull'attività di *merchant banking* e se l'indicazione di un minimo di capitale rappresenti una

misura prudenziale per ridurre il rischio. Invita, infine, il dotto Sarcinelli ad esprimere il proprio pensiero sul problema del riconoscimento ai fondi comuni del diritto di voto.

Il senatore Berlanda, dopo aver definito stimolanti le dichiarazioni del dottor Sarcinelli, chiede, a proposito del disegno di legge n. 275, attualmente all'esame della Commissione e riguardante le offerte pubbliche di acquisto, se sia intervenuto il necessario concerto del Ministero del tesoro. Chiede ancora se sia preferibile, in relazione alla regolamentazione dell'attività di *merchant banking*, procedere attraverso la via amministrativa o quella legislativa. Riguardo poi alla questione concernente la costituzione, da parte di alcuni agenti di cambio, di un fondo comune d'investimento, costituzione contestata in base ad una lontana legge del 1913, chiede quale sia il pensiero del direttore generale del Tesoro a tal proposito, anche in considerazione del fatto che in occasione della discussione sulla legge istitutiva dei fondi comuni mobiliari, su suggerimento dell'allora Ministro del tesoro, si ritenne di individuare in modo ampio i soggetti che avrebbero potuto costituire fondi d'investimento.

Il senatore Pistolese, a sua volta, chiede se tutte le nuove forme di intermediazione finanziaria, intervenute negli ultimi anni, non inibiscano l'attività di intermediazione delle banche.

Il senatore Ruffino, dopo avere espresso apprezzamento per la relazione del dottor Sarcinelli, chiede se il sistema da lui delineato comporti anche possibilità operative per operatori minori, come i professionisti.

Il senatore Beorchia pone il quesito della conciliabilità del sistema delineato, con le varie ipotesi di tassazione dei redditi da capitale.

Ai quesiti posti risponde il direttore generale del Tesoro.

Al senatore Cavazzuti fa presente la necessità di procedere nella direzione di un sistema basato sul mercato e non sugli intermediari; ciò significa dare al mercato stesso un maggior spazio per il futuro, inau-

gurando una vigilanza orizzontale e non settoriale.

Rispondendo al senatore Bonazzi, fa presente come l'opportunità di emettere obbligazioni per un valore superiore a quello delle azioni implichi la necessità di un controllo prudenziale, necessità che non ci sarebbe in caso contrario; lo stesso criterio può probabilmente essere richiamato per quanto riguarda i controlli da effettuare sull'attività di *merchant banking*. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di voto ai fondi comuni di investimento, fa presente come tale problema sia sorto soprattutto per le enormi quantità di risorse da essi intermediate. Intervenire oggi in una maniera o in un'altra rappresenterebbe un serio problema, anche se qualche indicazione può, al limite, essere data dall'attuale legislazione in materia societaria. Il problema in questione sorge tra l'altro in considerazione della ristrettezza del listino: di qui la necessità di un aumento dell'offerta di titoli quotati.

Rispondendo al senatore Berlanda in relazione al disegno di legge n. 275, si riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo, mentre a proposito della regolamentazione dell'attività di *merchant banking* ritiene sostanzialmente valida l'opzione del Governo volta a regolamentare legislativamente tale settore; nulla esclude tuttavia che il Parlamento possa, per esempio attraverso un proprio ordine del giorno, individuare la soluzione amministrativa, naturalmente nei casi in cui tale soluzione è attivabile. Per quanto riguarda il problema del fondo comune co-

stituito da alcuni agenti di cambio, sottolinea la necessità che tali operatori vengano a mutare, per il futuro, l'attuale figura di notaio ed operatore nello stesso tempo; in prospettiva il problema potrebbe essere risolto anche diversamente, pur se attualmente gli organi di vigilanza hanno dovuto adottare la soluzione conosciuta, conformemente ad un parere del Consiglio di Stato.

Rivolgendosi al senatore Pistolese, sottolinea come fino a poco tempo fa il sistema bancario fosse eccessivamente presente nel sistema finanziario italiano e ricorda come sia stato proprio il Tesoro ad avviare la disintermediazione degli istituti di credito.

Rispondendo poi al senatore Ruffino, fa presente come nel sistema da lui delineato ci sia la possibilità di operare da parte di professionisti, a patto che questi abbiano la capacità e le risorse sufficienti per strutturarsi nella maniera indicata (a tal proposito rileva la tendenza, presente anche in altri ordinamenti, a far assumere agli operatori forme di responsabilità limitata).

Rivolgendosi al senatore Beorchia, infine, sottolinea come alcune, nuove forme di intermediazione finanziaria siano state favorite da agevolazioni fiscali; il meccanismo da lui prospettato è, tuttavia, l'unico a permettere un serio controllo da parte del fisco in base alle risultanze del bilancio.

Il presidente Venanzetti ringrazia, infine, il professor Piga ed il dottor Sarcinelli per gli stimolanti contributi offerti.

La seduta termina alle ore 19,40.

INDUSTRIA (10*)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

228ª Seduta

Presidenza del vice presidente

BAIARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Melillo.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti» (948)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il relatore Petrilli illustra gli emendamenti da lui proposti. In primo luogo, egli propone di sostituire l'articolo 2 con un nuovo testo, che meglio definisce i soggetti iscritti al ruolo dei periti e contiene disposizioni relative agli accertatori di danni alle cose dipendenti da imprese. Su proposta del senatore Felicetti, egli suddivide l'emendamento in due parti, la prima relativa al ruolo dei periti, che costituisce un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, e la seconda relativa agli accertatori di danni dipendenti da imprese, che costituisce un articolo aggiuntivo.

Il relatore Petrilli, poi, dà ragione di due emendamenti all'articolo 4, soppressivi del secondo comma e di un riferimento all'articolo 2 contenuto nel terzo comma; motiva quindi la modifica volta a sopprimere la designazione effettuata dal Ministero del

lavoro, di cui al quarto comma dell'articolo 7 del disegno di legge, e la sostituzione del termine « compensi », nel testo dell'articolo 14, con la più opportuna indicazione delle « prestazioni ». Propone inoltre di aggiungere un secondo comma all'articolo 14 in ragione del quale restano confermate le norme vigenti in materia di consulenti giudiziari e di periti d'ufficio. Accogliendo poi un suggerimento della Commissione bilancio chiede di sostituire il riferimento al 1984 — nel testo dell'articolo 15 — con l'indicazione dell'anno 1987; propone, infine la sostituzione dei primi due commi dell'articolo 16 con un testo che prevede l'esonero dalla prova di idoneità per coloro i quali abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo nei cinque anni precedenti e la facoltà di partecipare alla prova medesima per coloro i quali abbiano esercitato la professione nei due anni precedenti.

Il senatore Felicetti motiva il consenso del Gruppo comunista alle modifiche proposte dal relatore, che egli dichiara di sottoscrivere.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole agli emendamenti illustrati dal relatore si passa alla votazione.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 e l'articolo aggiuntivo, proposti dal relatore e dal senatore Felicetti, nonché l'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Sono separatamente posti ai voti, e accolti, gli emendamenti illustrati dal relatore, soppressivi del secondo comma e del riferimento all'articolo 2 contenuto nel terzo comma: è quindi approvato l'articolo 4 nel testo modificato.

Sono successivamente posti in votazione, e accolti senza modifiche, gli articoli 5 e 6.

Si passa all'articolo 7.

Senza discussione vengono accolte l'emendamento soppressivo della previsione relativa alla designazione effettuata dal Ministero del lavoro e l'articolo nel testo modificato.

Sono successivamente approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 8 a 13.

Si passa all'articolo 14.

Dopo l'accoglimento dei due emendamenti illustrati dal relatore viene approvato l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 15.

Sono accolti, senza discussione, l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio e l'articolo come modificato.

Si passa all'articolo 16.

Vengono separatamente posti in votazione, approvati, l'emendamento sostitutivo dei primi due commi e l'articolo nel testo modificato.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Petrilli il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea proponendo di approvare il disegno di legge in titolo con le modifiche accolte.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore** » (248), d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri

« **Istituzione dell'Albo degli agenti immobiliari** » (904), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri

« **Sulla disciplina della professione di mediatore** » (1843), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame dei disegni di legge nn. 1843 e 248; rinvio dell'esame del disegno di legge n. 904)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene di procedere nell'esame dei disegni di legge n. 1843 e 248, come già deciso nella precedente seduta, assumendo a base il testo proposto dalla Camera dei deputati. Senza discussione viene approvato l'articolo 1.

Il relatore Aliverti invita il presidente Baiardi a ritirare gli emendamenti da lui presentati; prospetta la possibilità della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, circa la formazione professionale dei mediatori ed i particolari problemi degli agenti immobiliari. Il presidente Baiardi ritira gli emendamenti da lui presentati agli articoli 2 e 4, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, tutti gli articoli del disegno di legge n. 1843 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e conferisce al senatore Aliverti il mandato a riferire all'Assemblea, proponendo l'approvazione del suddetto disegno di legge, con l'assorbimento del disegno di legge n. 248. Il disegno di legge n. 904 rimane all'ordine del giorno della Commissione.

« **Misure a sostegno dell'industria della macinazione** » (1725)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso il 9 ottobre.

Il Presidente avverte che i senatori Consoli ed altri hanno presentato emendamenti; il senatore Felicetti chiede che l'esame sia rinviato, non essendo presente un rappresentante del Governo. Il relatore Pacini aderisce a tale richiesta, pur esprimendo il suo rammarico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

35ª Seduta

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente
COSSUTTA

La seduta inizia alle ore 15,30.

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, resasi necessaria a seguito delle dimissioni del segretario, deputato Baslini.

Risulta eletto segretario il deputato Facchetti.

**INDAGINE CONOSCITIVA SU «I RAPPORTI
TRA STATO, REGIONI A STATUTO SPECIALE
E PROVINCE AUTONOME»: ESAME DEL
DOCUMENTO CONCLUSIVO**

In considerazione dei concomitanti impegni dell'Assemblea della Camera, il Presidente rinvia l'esame del documento conclusivo dell'indagine ad una prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 26 novembre, alle ore 15, per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in corso.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

Presidenza del Presidente
ALINOVÌ

La seduta inizia alle ore 11.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE SULLA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA

Il presidente Alinovi ricorda che la seduta odierna, per la delicatezza dei problemi trattati, dovrà essere segreta. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è quindi rinviato a martedì 25 novembre con inizio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5*)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Noci e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per le finanze Russo e per il tesoro Tarabini, ha adottato, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, la seguente deliberazione per il disegno di legge innanzi:

all'Assemblea:

728-1019-1117-A — in materia di norme sul funzionamento dell'Ente Nazionale per il Turismo (ENIT): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

La Sottocommissione ha adottato inoltre le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

795 — « Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari »: *parere favorevole su emendamenti;*

1574 — « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore pubblico »: *parere favorevole con osservazioni;*

1779 — « Modifica della disciplina dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali », d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 2ª Commissione:

1840 — « Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del Corpo degli

agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore da sei anni », d'iniziativa dei senatori Pinto Michele ed altri: *parere contrario;*

alla 3ª Commissione:

1854 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria firmato a Roma il 12 settembre 1985 modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980 »: *parere favorevole;*

alla 4ª Commissione:

1740 — « Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle Forze armate », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *parere contrario;*

alla 6ª Commissione:

1252 — « Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle Banche cooperative popolari », d'iniziativa del senatore Finocchiaro: *parere favorevole;*

1512 — « Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato », d'iniziativa dei senatori De Toffol ed altri: *parere favorevole;*

alla 7ª Commissione:

1160 — « Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali », d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, a revisione del precedente emesso il 6 marzo 1985;*

1552 — « Finanziamenti privati per il nono centenario dell'Ateneo di Bologna », d'iniziativa dei senatori Pasquino ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1674 — « Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna », d'iniziativa dei senatori Marchio ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1800 — « Celebrazione del nono centenario dell'Università di Bologna », d'iniziativa dei senatori Gualtieri e Ferrara Salute: *rinvio dell'emissione del parere*;

1967 — « Celebrazioni del IX centenario dell'Università di Bologna », risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patuelli ed altri; Barbera ed altri; Tessin ed altri; Berselli; Guerzoni, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*;

2001 — « Riordinamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma », d'iniziativa dei senatori Boggio e Mascagni: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

alla 8ª Commissione:

558 — « Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina sulla circolazione stradale »: *parere contrario*;

alla 12ª Commissione:

1764 — « Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 11

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (2012).

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(10^a - Industria)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARGHERI ed altri. — Norme per la riforma della GEPI S.p.A. e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi (480).
- Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.A. (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'ini-*

ziativa dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed altri) (1613) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALICE ed altri. — Piano di metanizzazione del Mezzogiorno (1593).
- Finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987 (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MALAGODI ed altri. — Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (93).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — SANDULLI ed altri. — Modifiche all'articolo 68 della Costituzione (209).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Deputati ALMIRANTE ed altri; BOZZI ed altri; SPAGNOLI ed altri; BATTAGLIA ed altri; LABRIOLA ed altri. — Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1443) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHIAROMONTE ed altri. — Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento (902 - *Urgenza*).
- Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MANCINO ed altri. — Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (1866).

AFFARI ESTERI (3^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria firmato a Roma il 12 settembre 1985 modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980 (1854).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (1891).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. — Modificazioni alle norme concernenti lo stato giuridico del personale di assistenza spirituale delle Forze armate (1740).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 9,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SANTALCO ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (173).
- GIURA LONGO ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la riforma dell'Amministrazione finanziaria e del servizio di riscossione delle imposte dirette (665).
- SCEVAROLLI ed altri. — Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria (851).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIOCCHI ed altri. — Norme per la tutela del risparmio (1815).
- Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare (798).

III. Esame del disegno di legge:

- RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1943).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE TOFFOL ed altri. — Trasferimento di aree demaniali urbanizzate al patrimonio disponibile dello Stato (1512).
- Ordinamento della finanza locale (1580).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PANIGAZZI ed altri. — Riforma degli esami di maturità (815).
- Modifiche alla disciplina degli esami di maturità (1351).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEZZAPESA ed altri. — Validità del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica e dalle ex accademie di educazione fisica ai fini del riscatto del periodo degli studi universitari in materia di pensioni (114).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. — Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica della Sardegna (714).
- Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università (1374).
- FINESTRA e MOLTISANTI. — Istituzione del dipartimento di educazione fisica e sport presso le università dello Stato (1644).

III. Esame del disegno di legge:

- MURMURA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (245) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 4 novembre 1986 ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (1952).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 9

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente e del Direttore generale dell'Ente Ferrovie dello Stato.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile ferroviario.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale (1878) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed al-*

tri; Balzamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Facchetti ed altri; Savio ed altri; Piro) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- PACINI ed altri. — Proposizioni normative per la riforma dell'ordinamento della scuola guida (10).
- SAPORITO ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati (312).
- SANTALCO ed altri. — Modifiche all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (438).
- SAPORITO ed altri. — Rilascio di patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti (675).
- BASTIANINI ed altri. — Norme sull'adozione delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli (1084).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PAGANI Maurizio ed altri. — Norme per la circolazione su strada dei veicoli mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nell'edilizia (1513).

AGRICOLTURA (9)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 10

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva (2009).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA BRIOTTA ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (534).
- MELANDRI ed altri. — Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette (607).
- CASCIA ed altri. — Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. — Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (989).
- Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MANNUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PATUELLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FIOCCHI e BASTIANINI. — Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto (1787).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (1606).

LAVORO (11*)

Mercoledì 19 novembre 1986, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORRI ed altri. — Nuove norme per il collocamento obbligatorio (908).

- **ROMEI Roberto ed altri.** — Norme sulle assunzioni obbligatorie (985).
- e della petizione n. 17, attinente ai disegni di legge nn. 908 e 985.
- e del voto n. 19 del 1985 della Regione Trentino-Alto Adige.

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla durata della prestazione lavorativa (*seguito*): dibattito sulle risultanze dell'indagine.

Indagine conoscitiva sulla intermediazione nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno (*seguito*): dibattito sulle risultanze dell'indagine.

IGIENE E SANITA' (12^a)

Mercoledì 19 Novembre 1986, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Modalità di attuazione di direttive CEE per il settore sanitario.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- **Deputati POGGIOLINI ed altri.** — Norme in materia di pubblicità sanitaria (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (1764) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **GARIBALDI ed altri.** — Norme per la direzione dei laboratori di analisi cliniche (1556).
 - **BOMPIANI ed altri.** — Disciplina della direzione dei laboratori di analisi cliniche (1598).
-